

GRUPPO EQUITALIA



## ▶ ALTRA NORMATIVA

### Controllo e vigilanza - norme di contenimento della spesa pubblica

Equitalia SpA e le società dalla stessa partecipate sono sottoposte per legge al controllo della Corte dei Conti. Il controllo della Corte “viene esercitato secondo le modalità stabilite agli articoli 2 e 3 della L. 259/58”.

Dal 2008 Eurostat e ISTAT hanno classificato Equitalia e le società del Gruppo dalla stessa partecipate nel settore delle Amministrazioni Pubbliche, in considerazione sia della natura pubblica dei soci (Agenzia delle entrate 51%; INPS 49%), sia del tipo di attività svolta, che vede lo Stato e gli altri Enti pubblici quali principali acquirenti dei servizi forniti dal Gruppo, che svolgendo un'attività complementare a quella tipica di Governo può essere considerato come incaricato di attività ausiliaria.

Pertanto il Gruppo Equitalia - sulla base delle norme classificatorie e definitorie del sistema statistico nazionale e comunitario SEC 2010 (già SEC 95) – è stato ricompreso nell'Elenco delle Amministrazioni pubbliche incluse nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, come confermato anche per il 2015 dall'inserimento del Gruppo Equitalia tra le Amministrazioni Centrali del citato Elenco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015.

Ne consegue l'assoggettamento del Gruppo Equitalia a diverse misure di contenimento della spesa pubblica, di seguito rappresentate, previste dalla normativa in tema di finanza pubblica, che si sono affiancate alle iniziative intraprese fin dal 2006 dal Gruppo in tema di razionalizzazione della gestione economica e finanziaria.

#### *Decreto Legge n. 112/08*

Tenuto conto di quanto previsto per le società non quotate a totale partecipazione pubblica dall'art. 61 del DL 112/08, e in applicazione di quanto indicato dalla Circolare Rgs n. 36 del 23/12/2008, Equitalia SpA ha rilevato l'ammontare dei prescritti risparmi di spesa relativi al Gruppo, determinati nella misura del 50% delle spese sostenute nell'esercizio 2007 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza, e del 70% delle spese per sponsorizzazioni sostenute per il medesimo anno.

## GRUPPO EQUITALIA



L'importo dovuto per il Gruppo determinato per l'esercizio 2015 in € 718.814 è stato versato dalla Capogruppo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nel mese di marzo 2015.

*Decreto Legge n. 78/10*

Anche il DL 78/10, convertito con la L 122/2010, ha introdotto specifiche disposizioni volte a contenere la spesa delle Amministrazioni e delle Società ricomprese nel sopra richiamato elenco ISTAT. In considerazione del dettato normativo e tenuto conto anche dei contenuti delle Circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 40 del 23 dicembre 2010 e n. 12 del 15 aprile 2011, sono state disposte, anche per l'anno 2013, le misure di contenimento ivi previste.

L'importo determinato per il 2015 pari a Euro 1.545.094 è stato versato dalla Capogruppo, per conto dell'intero Gruppo, nel mese di ottobre nell'apposita entrata del Bilancio dello Stato prevista per le ulteriori somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'art. 6 del decreto in parola.

*Decreto Legge n. 52/12*

Il DL 52/2012, convertito in Legge 6 luglio 2012, n.94, ha istituito un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per gli acquisti di beni e servizi, con i poteri di intervenire sui livelli di spesa delle Pubbliche Amministrazioni. Con la stessa norma sono state modificate alcune modalità nel processo degli acquisti della P.A., ai fini della maggiore trasparenza ed economicità.

*Decreto Legge n. 83/12*

Con le medesime finalità è stato emanato il DL 83/2012, rubricato "Amministrazione aperta", che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione, a pena di inefficacia, degli elementi essenziali di ogni concessione di sovvenzioni, sussidi o vantaggi economici in genere da parte di ogni Pubblica Amministrazione.

## GRUPPO EQUITALIA

*Decreto Legge n. 95/12 (cd Spending review)*

Il DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 135 del 7 agosto 2012, ha disposto nuove e diverse misure urgenti in tema di revisione della spesa pubblica, tra le quali si evidenziano:

- il rafforzamento dell'utilizzazione degli strumenti di acquisto centralizzato della Consip SpA, con l'obbligo di ricorrervi in tutti i casi di acquisto di utenze energetiche, idriche e telefoniche (utilities companies) e nei casi in cui, tra gli strumenti della Consip SpA, vi siano offerte di beni e servizi a condizioni migliori di quelle applicate dai fornitori correnti e questi non acconsentano a ridurre le condizioni economiche allo stesso livello;
- l'estensione, all'anno 2016, dell'inapplicabilità *ope legis* degli aggiornamenti dei canoni di locazione degli immobili condotti dalle amministrazioni iscritte nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione (termine così prorogato con il DL 210/2015 (c.d. milleproroghe 2016));
- la riduzione obbligatoria del 50% delle spese per le autovetture aziendali e i buoni taxi rispetto al 2011;
- la fruizione obbligatoria delle ferie e dei riposi spettanti al personale, che in nessun caso danno diritto alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, nonché l'imposizione di un tetto al valore dei buoni pasto che al massimo potrà ammontare ad euro 7,00;
- più in generale, la riduzione di tutte le spese per consumi intermedi in misura del 5% per il 2012 e del 10% dal 2013 rispetto a quanto sostenuto per il 2010. Con l'introduzione del DL 66/14 il versamento annuale è stato integrato della quota di un ulteriore 5% sui consumi intermedi sostenuti nel 2010.

Con riferimento all'ultimo punto si specifica che il versamento dovuto per l'intero Gruppo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per l'ammontare di € 18.629.283,00 è stato effettuato nel mese di giugno 2015.

Per la definizione del perimetro dei consumi intermedi, la Capogruppo ha esaminato il totale della voce consolidata "altre spese amministrative" e ha provveduto ad individuare tra le stesse quale tipologia di costo potesse rientrare nella definizione di "consumi intermedi".

## GRUPPO EQUITALIA



L'analisi condotta da Equitalia SpA è stata svolta tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare Rgs 5/2009.

*Legge 228/12 (Legge di Stabilità 2013)*

La L 228/12 (Legge di stabilità 2013) prevede – tra le varie misure di contenimento dei costi - il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. La riduzione è fissata nell'80% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese, connesse alla conduzione degli immobili. Il relativo versamento di € 1.917.413 per l'intero Gruppo è stato effettuato da Equitalia SpA nel mese di giugno 2015.

Per tutte le misure di contenimento della spesa sopra descritte la Capogruppo, che ha disposto i relativi versamenti al bilancio dello Stato, non ha imputato alle Società controllate il relativo onere, sia in quanto risulta direttamente destinataria della norma - tenuto conto dell'impianto normativo del DL 203/2005 e dell'inclusione, come Gruppo societario, fra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ex L 196/09 – sia in quanto il risparmio, determinato come suindicato sulle risultanze del bilancio consolidato, non risulta imputabile a ciascuna delle attuali Società partecipate, in assenza di un perimetro societario invariato negli esercizi presi a riferimento come base di calcolo per i risparmi.

*Legge n.208/15 (Legge di Stabilità 2016)*

Con la legge di stabilità 2016 sono state introdotte alcune disposizioni di interesse per le società del Gruppo Equitalia. In particolare, si riportano di seguito le misure di maggior rilievo, tutte contenute all'articolo 1 della legge.

In particolare:

- al comma 506 è stabilito che il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate nell'elenco predisposto

## GRUPPO EQUITALIA



dall'ISTAT ai sensi L. n.196/2009 art.1 co.1, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. In sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente;

- al comma 508, del medesimo articolo, viene previsto un sistema per la definizione e la pubblicizzazione dei parametri di qualità e prezzo relativi ai beni e servizi acquisti con le convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori;
- con il comma 511 è data facoltà di recesso dai contratti sottoscritti aderendo a convenzioni e accordi quadro Consip, se questa provveda alla rinegoziazione del relativo accordo o convenzione con clausola di revisione o aggiornamento dei prezzi nei casi di intervenuta variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10%, come rilevata dalle rispettive Authorities di settore;
- al comma 512 e ss. del medesimo articolo, per razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi informatici, è sancito che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nell'elenco ISTAT devono rivolgersi esclusivamente a Consip (e agli altri soggetti aggregatori) per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti, al fine di conseguire l'obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA (o i soggetti aggregatori), nonché tramite la SOGEI SpA. Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della suddetta previsione solo con autorizzazione dell'organo di vertice e comunicandolo all'AGID. Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale;
- ai commi 672, 673 e 674 è stabilito che entro il 30 aprile il Ministero dell'economia e delle finanze dovrà varare un nuovo decreto che fissa il tetto ai compensi degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti nelle società controllate dallo Stato e dalle altre Pubbliche amministrazioni. Per l'individuazione dei limiti, le società verranno

## GRUPPO EQUITALIA



articolate in cinque fasce, sulla base di indicatori dimensionali qualitativi e quantitativi, e ad ognuna delle fasce corrisponderanno tetti diversi per i compensi. I limiti, che in ogni caso non potranno superare il tetto dei 240mila euro annui lordi (il tetto si applica alla somma dei compensi ricevuti da ognuno degli interessati), dovranno essere oggetto di verifica da parte dei consigli di amministrazione. Fino all'entrata in vigore delle nuove regole restano validi i tetti attuali;

- con i commi 675 e 676, del medesimo articolo 1, vengono modificati gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti dalle società controllate in modo diretto o indiretto dallo Stato e dalle altre Pubbliche amministrazioni. Oltre agli estremi dell'atto del conferimento dell'incarico, al curriculum vitae dell'incaricato e ai compensi generati a qualsiasi titolo dal rapporto di collaborazione, è obbligatorio pubblicare sul sito anche la procedura utilizzata per la selezione del contraente e il numero di persone che vi hanno partecipato. Questi obblighi di trasparenza costituiscono condizione indispensabile per la legittimità del relativo pagamento.

**Normativa antiriciclaggio – Decreto Legislativo 231/2007**

Il Dlgs 231/07 – recante disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – ha incluso le Società che svolgono il servizio di riscossione tributi tra i soggetti intermediari finanziari destinatari degli obblighi in materia di antiriciclaggio (art. 11, c. 1, lett. I, Dlgs 231/07).

Conseguentemente, tali società, in qualità di intermediari finanziari, sono tenute a rispettare gli obblighi di collaborazione attiva elencati nel citato decreto e di seguito riportati.

In particolare, gli adempimenti cui sono tenuti gli intermediari finanziari riguardano:

- l'adeguata verifica della clientela;
- la conservazione e registrazione di rapporti e operazioni nell'Archivio;
- la segnalazione di operazioni sospette alla UIF (Unità di informazione finanziaria);

## GRUPPO EQUITALIA



- l'obbligo di adottare adeguate procedure organizzative e misure di controllo interno, nonché misure di formazione dei dipendenti e dei collaboratori, al fine della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel Dlgs 231/07;
- la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i limiti previsti dalla legge, entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto. In merito si segnala che per effetto di successive modifiche normative il MEF – Dipartimento del Tesoro - ha precisato che la comunicazione da effettuare entro 30 gg deve essere inviata alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per le successive comunicazioni alla Guardia di Finanza.

Con riguardo a tale ultimo punto, e più precisamente alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del Dlgs 231/07, si evidenzia come la materia in questione sia stata oggetto di diversi interventi legislativi volti ad abbassare la soglia di trasferimento di denaro contante e dei libretti di deposito bancari e postali al portatore. Tale soglia, inizialmente fissata in 12.500 euro, è stata abbassata con un primo intervento a 5.000 euro, successivamente a 2.500 euro e quindi a 1.000 euro, per effetto del citato DL 201/11. Da ultimo, per effetto della Legge n. 208 del 2015 (Stabilità 2016), che ha modificato il comma 1 del citato art. 49, il limite in parola è stato elevato a 3.000 euro.

Si sottolinea, inoltre, che il Dlgs 151/09, che ha apportato disposizioni integrative e correttive del Dlgs 231/07, ha previsto, in particolare, l'obbligo di adeguata verifica per le operazioni non più collegate o frazionate ma “tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata”, prevedendo la possibilità per gli intermediari finanziari di individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono frazionate. Le modifiche apportate hanno stabilito che le limitazioni all'uso del contante devono riferirsi non più “all'operazione, anche frazionata” ma al valore “oggetto di trasferimento” e “il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati”.

In tema di vigilanza e controlli, il c. 1 dell'art. 52 del Dlgs 231/07 prevede che tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione, comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto, vigilino sulla corretta osservanza delle norme contenute nel Dlgs 231/07,

## GRUPPO EQUITALIA



effettuando senza ritardo le comunicazioni previste al successivo comma 2, relative alle infrazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si segnala, infine, che è stata posta sotto costante monitoraggio, anche a livello di Capogruppo, la normativa antiriciclaggio ai fini dell'immediato recepimento degli eventuali interventi normativi interessanti, tempo per tempo, la specifica materia.

A tal proposito, si rammenta come, da ultimo, in data 3 aprile 2013, la Banca d'Italia abbia emanato, con efficacia decorrente dal primo gennaio 2014, ben due provvedimenti attuativi del decreto antiriciclaggio, uno inerente all'adeguata verifica della clientela e l'altro alla tenuta dell'archivio unico informatico. Solo quest'ultimo annovera, tuttavia, tra i propri destinatari, anche le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

Nel 2014, a seguito della riorganizzazione del Gruppo, è stata emanata apposita direttiva finalizzata ad uniformare le procedure interne e le modalità di adempimento degli obblighi in materia antiriciclaggio.

Parallelamente, al fine di assicurare la massima *compliance* di Gruppo, in fase di esame puntuale delle condotte che i destinatari della disciplina di riferimento devono tenere nei loro rapporti con i "clienti", nonché delle modalità di esecuzione degli obblighi imposti dalla medesima disciplina e degli strumenti da adottare nell'ambito dell'organizzazione interna, è stata nuovamente soffermata l'attenzione su questioni di carattere pregiudiziale e su altre più strettamente operative, in relazione alle quali è stata reiterata una richiesta di parere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – formalmente inoltrata in data 6 ottobre 2014, alla quale il MEF, ha fornito riscontro in data 21 novembre 2014.

In proposito, è indispensabile evidenziare che, tra le diverse questioni sollevate, la più rilevante risulta quella relativa all'individuazione dell'Autorità di Vigilanza di settore competente per le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

Si rammenta che detta Autorità riveste un ruolo centrale nell'architettura delineata dalla normativa in materia di antiriciclaggio, avendo, ai sensi dell'articolo 7 del Dlgs n. 231/2007, competenze non solo di mero controllo, ma anche di regolamentazione dell'attività dei soggetti vigilati, dovendo emanare "disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i

## GRUPPO EQUITALIA



controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ... a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”

Il MEF, a tal riguardo, non ha ritenuto di individuare quale sia l'Autorità di riferimento del Gruppo Equitalia.

In pari tempo è stato dato nuovo impulso anche all'attività formativa per il personale, allo scopo di diffondere ulteriormente la cultura della conformità e del rispetto della normativa e creare competenze comuni nell'individuazione delle operazioni sospette. Sono, peraltro, fruibili specifici corsi in modalità e-learning.

Il 20 maggio 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la Direttiva 2015/849 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 5 giugno 2015 – relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione. Tale Direttiva, tuttavia, non è stata ancora recepita dagli Stati membri, chiamati a provvedervi entro il 26 giugno 2017. Al momento, pertanto, non si determinano, sotto tale profilo, esigenze di aggiornamento per la normativa aziendale.

**Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010) – Regime di fatturazione elettronica**

La L. 136/10, in vigore dal 7 settembre 2010, all'art. 3 ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, la cui violazione, oltre a costituire causa di nullità o di risoluzione dei contratti (e subcontratti), comporta l'applicazione al trasgressore di specifiche sanzioni amministrative/pecuniarie. Il provvedimento in parola interessa Equitalia SpA sia in quanto “stazione appaltante”, sia in qualità di “affidataria” di “commesse pubbliche”. La Capogruppo Equitalia SpA, con proprie Direttive, ha fornito alle società del Gruppo alcune linee guida per l'assolvimento dei nuovi obblighi introdotti dalla citata legge.

In particolare, con Direttiva di Gruppo n. 46/2010, Equitalia SpA ha illustrato la serie di nuovi adempimenti che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari comunque

## GRUPPO EQUITALIA



originati da una commessa pubblica, devono essere attuati dalle Società del Gruppo. Con successiva Direttiva di Gruppo n. 48/2010, Equitalia SpA ha ulteriormente chiarito l'ambito di applicazione della nuova disciplina, alla luce delle modifiche apportate all'art. 3 della L. 136/10 dalla L. 217/10 ("Conversione in legge, con modificazioni, del DL 187/10" - in G.U.R.L. n. 295 del 18 dicembre 2010).

L'AVCP - Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, (oggi A.N.A.C. Autorità Nazionale Anti Corruzione), con propria Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, ha definito le linee guida applicative sul tema della tracciabilità dei flussi finanziari.

Da ultimo, si segnala che l'art. 25 della L. 23 giugno 2014, n. 89 (conversione, con modificazioni, del DL 24 aprile 2014, n. 66), recante disposizioni sulla fatturazione elettronica, al comma 2 ha disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse riportano il Codice identificativo di gara (CIG), ad eccezione dei casi previsti dalla determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e di quelli previsti dalla tabella 1 allegata al DL n. 66/2014. Il medesimo art. 25 ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo di entrata in vigore del nuovo regime di fatturazione elettronica.

**Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche – Decreto Legislativo n. 231/2001**

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recependo tutta una serie di convenzioni internazionali, ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società per alcune categorie di reati omogenei, c.d. reati presupposto (ad esempio, tra quelle potenzialmente applicabili alle Società del Gruppo Equitalia: i reati contro la pubblica amministrazione; i reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati; i reati di criminalità organizzata; i reati societari; i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme infortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro; i reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio; i reati ambientali) commessi dai propri amministratori, dirigenti o dipendenti nell'interesse o a vantaggio delle Società stesse.

## GRUPPO EQUITALIA



A partire dal 2008, tutte le Società del Gruppo Equitalia si sono conseguentemente dotate di:

- un Modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con le prescrizioni del Decreto legislativo n. 231/2001 per la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”;
- un Codice etico;
- un Organismo di vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia, professionalità e indipendenza previsti dal Decreto legislativo n. 231/2001 che riporta al Consiglio di amministrazione di ciascuna Società.

Il modello adottato è finalizzato a configurare un sistema articolato e organico di attività di controllo finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto legislativo n. 231/2001 e la messa a punto di un efficace sistema di controlli basato sui seguenti principi:

- segregazione delle responsabilità in base alla quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- coerenza dei poteri autorizzativi con le responsabilità assegnate;
- tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del decreto.

Le competenti strutture di Equitalia SpA hanno il compito di curare la manutenzione e l’evoluzione rispetto a quanto già disposto e previsto dal Modello 231 di Equitalia SpA e delle Società partecipate. In particolare, procedono:

- ad aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, tenuto conto dell’evoluzione delle fattispecie di reato presupposto;
- ad implementare l’allegato contenente:
  1. l’indicazione dei macroprocessi e dei processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001;
  2. l’indicazione del Responsabile di processo (*Process owner*) in termini di struttura

## GRUPPO EQUITALIA



- organizzativa di appartenenza;
3. l'indicazione delle singole fattispecie di reato associabili ai macroprocessi e processi aziendali così come definiti dalla regolamentazione interna (Circolari e Procedure);
  4. l'indicazione degli altri attori interni coinvolti (*idem*);
- ad aggiornare i Protocolli per Equitalia SpA e per le Società partecipate. Il contenuto dei Protocolli viene adeguato focalizzando i principi di “esimenza” e i connessi comportamenti da adottare al fine di prevenire l'insorgenza di ogni profilo di reato rilevante ai sensi del Decreto legislativo n. 231/2001.

Nel corso del secondo semestre del 2015, in ragione delle sopravvenute variazioni della normativa vigente in materia, del modello organizzativo e della regolamentazione interna (Procedure e Circolari), sono state apportate significative modifiche al Modello di organizzazione, gestione e controllo di Equitalia SpA e ai documenti ad esso allegati (Allegati, Protocolli, Matrice dei processi sensibili), che il relativo Consiglio di Amministrazione ha approvato in occasione della seduta del 30 settembre 2015.

Parimenti Equitalia Giustizia SpA, in ragione delle sopravvenute variazioni della normativa vigente in materia e della regolamentazione interna (Procedure e Circolari), con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2015, ha approvato le modifiche del relativo Modello e dei documenti ad esso allegati (Allegati, Protocolli, Matrice dei processi sensibili) e del Codice etico.

Inoltre, per tutte le Società del Gruppo Equitalia, è attualmente in corso un'attività di revisione del Codice etico al fine di recepire anche le indicazioni fornite dalla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 che raccomanda alle Società dotate di Codice etico di curarne la relativa integrazione, attribuendo “particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione”.

Per tutto il Gruppo Equitalia è disponibile un modulo FAD (formazione a distanza) sul tema che illustra nel dettaglio gli strumenti predisposti all'interno delle varie Società del Gruppo in tema di adempimenti di cui al Decreto legislativo n. 231/2001.

GRUPPO EQUITALIA

**Testo unico sulla sicurezza sul lavoro - Decreto Legislativo n. 81/2008**

Le Società del Gruppo ha attivato le procedure necessarie per assicurare l'adempimento agli obblighi prescritti dalle disposizioni normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, contenute nel Dlgs 81/08 (T.U. in materia di sicurezza sul lavoro).

Per garantire l'incolumità del proprio personale e la sicurezza in genere delle proprie sedi e per fronteggiare con adeguate misure di sicurezza il fenomeno legato all'invio di buste e pacchi esplosivi, nelle Società del Gruppo è stata prolungata l'applicazione della procedura di gestione di tutta la corrispondenza in arrivo con l'utilizzo di apparecchiature radiosopiche per l'individuazione di eventuali plichi sospetti e potenzialmente pericolosi avviando un processo di razionalizzazione e ottimizzazione del servizio.

Si comunica la regolare esecuzione degli obblighi e degli adempimenti indelegabili previsti dall'Articolo 17 del Dlgs 81/08, a carico dei Datori di lavoro delle società del Gruppo.

Si comunica la regolare esecuzione degli obblighi e degli adempimenti tutti previsti dall'Articolo 18 del Dlgs 81/08, delegati dal Datore di lavoro al Delegato del Datore di lavoro.

In ottemperanza alle previsioni relative agli obblighi derivanti dalla sorveglianza sanitaria, nei casi e nelle modalità previste dalla vigente normativa in materia, sono in regolare corso di svolgimento le visite mediche dei lavoratori esposti a rischio specifico, nei termini previsti dal programma di sorveglianza sanitaria e così come contemplato nel Piano Sanitario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 Dlgs 81/08 la U.O. Sicurezza e Rischi Esterni della Holding sta svolgendo accurati sopralluoghi presso tutte le proprie sedi, finalizzati alla individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.

In ordine agli adempimenti degli obblighi vigenti in materia di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 si sono svolti presso le sedi di Direzione Regionale corsi formativi in aula per i Preposti ed è stato ultimato un iter di formazione formatori per personale interno alla Funzione che consentirà di avviare i percorsi formativi per i lavoratori presso tutte le sedi.

GRUPPO EQUITALIA

**Tutela della Privacy - Decreto Legislativo n. 196/2003**

L'art. 45, lett. c), DL 9 febbraio 2012, n. 5 ("Decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, abrogando la lettera g), comma 1 e il comma 1-bis, art. 34, Dlgs n. 196/2003 (Codice della privacy), ha eliminato per tutti i titolari l'obbligo di stesura, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Ciò nonostante, tenuto conto dell'attenzione riservata dal Gruppo Equitalia alle politiche di sicurezza del dato, della vigente operatività delle altre regole dettate dall'art. 34 del Codice Privacy in materia di trattamento dei dati con strumenti elettronici, dall'Allegato B) nel suo complesso, nonché dell'obbligo, comunque gravante sul titolare, di documentare le scelte operate all'interno dell'organizzazione aziendale, si è provveduto, ad un aggiornamento del DPS per l'anno 2015, ritenendolo, alla luce di tutto ciò, un modello documentale utile per prevenire i rischi tipici insiti nei trattamenti di riferimento.

A seguito del consolidamento dell'assetto organizzativo degli Agenti della riscossione e di Equitalia Giustizia SpA e del conseguente, ulteriore accentramento presso la Holding delle funzioni, oggetto degli accordi infra-gruppo, sono stati ridefiniti alcuni trattamenti effettuati. Inoltre, in data 28 settembre 2015, si è provveduto all'aggiornamento del documento "Regolamento e Politiche", unico per tutte le aziende del gruppo, già pubblicato con circolare n. 64 del 6 ottobre 2014. Nel documento sono evidenziate le aree maggiormente esposte a rischio per il trattamento dei dati, le prescrizioni e le politiche adottate per rafforzare il livello di sicurezza logica e fisica poste a tutela dei dati trattati, al fine di garantire adeguati livelli di protezione, in aderenza con le prescrizioni del citato Codice.

Nell'edizione 2015 del DPS è stata aggiornata la parte riguardante l'analisi dei rischi a seguito dell'iniziativa assunta da Equitalia SpA e, in particolare, dalla Divisione Servizi ICT, finalizzata alla certificazione ISO 27001, dei servizi erogati da quest'ultima in favore delle società partecipate.

**Affidamento ed esecuzione di contratti pubblici - Decreto Legislativo n. 163/2006**

Ai sensi del Dlgs 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (c.d. Codice degli appalti) – la società Equitalia SpA e le Società del Gruppo sono da

## GRUPPO EQUITALIA



considerarsi “organismi di diritto pubblico” e in quanto tali ricomprese nel campo di applicazione soggettivo del menzionato codice.

Le Società del Gruppo, infatti, possiedono i requisiti previsti all’art. 3, c. 26, del predetto Codice per assumere tale qualificazione, in quanto:

- istituite per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- dotate di personalità giuridica;
- svolgenti attività “finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”;
- società ricomprese nell’elenco ISTAT per l’inserimento nel conto consolidato nazionale ai fini del patto di stabilità europeo (ex art. 1, c. 5, della L 311/04).

Pertanto, il Gruppo Equitalia espleta procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e assolve agli ulteriori obblighi prescritti dal medesimo decreto legislativo con riferimento alla fase esecutiva dei contratti.

Il DPR 207/10, contenente il “Regolamento di esecuzione e attuazione del Dlgs 163/06”, previsto dall’art. 5 del Dlgs 163/06, accoglie la nuova disciplina esecutiva e attuativa del codice dei contratti pubblici, comportando la definitiva abrogazione del DPR 554/99.

Con riferimento alla normativa di settore, si segnala che la Commissione europea, in data 24 novembre 2015 ha emanato il Regolamento delegato (UE) 2015/2170 con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono state modificate le c.d. “soglie comunitarie” per procedere ad acquisti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari, nei termini che seguono:

- lavori: da Euro 5.186.000,00 a Euro 5.225.000,00 al netto di IVA;
- forniture: da Euro 207.000,00 a Euro 209.000,00 al netto di IVA;
- servizi: da Euro 207.000,00 a Euro 209.000,00 al netto di IVA.

## GRUPPO EQUITALIA



Si rileva che l'azione normativa d'urgenza del Governo negli ultimi anni è intervenuta numerose volte a modificare il Codice dei Contratti Pubblici. In particolare il DL 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), il DL 5/2012 (Decreto Semplificazioni), il DL 52/2012 (I Decreto Spending review), il DL 83/2012 (Decreto Crescita), il DL 95/2012 (II Decreto Spending review), il DL 179/2012 (DigitPA), il DL 69/13 (Decreto del Fare), il DL 101/2013 (Razionalizzazione P.A.), il DL 150/2013 (Milleproroghe 2014), nonché il DL 192/2014 (Milleproroghe 2015) come convertiti con modifiche in legge, hanno introdotto innovazioni normative tutte nel senso di favorire la maggiore trasparenza dell'azione amministrativa pubblica e il massimo accesso e concorrenzialità tra gli operatori economici.

Tra le norme di maggior rilievo si segnala:

- il divieto di porre condizioni e criteri di accesso alle procedure di gara connessi ai fatturati aziendali, se non congruamente motivati, o comunque limitativi nei confronti delle piccole e medie imprese;
- l'obbligo di apertura in seduta pubblica anche dei plichi contenenti le offerte tecniche, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la possibilità di partecipazione alle gare anche da parte di soggetti che sono ricorsi alle procedure concorsuali preventive ai sensi dell'art.186-bis della legge fallimentare;
- l'obbligo per la stazione appaltante di motivare nella determina a contrarre circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, e l'obbligo di specificazione all'A.V.C.P. dell'eventuale suddivisione in lotti dell'appalto;
- la deroga al vigente divieto di anticipazione del prezzo, consentendo transitoriamente fino al 31 dicembre 2016 – tale possibilità con riferimento ai soli lavori fino al 10% del valore del contratto (differito per effetto dell'art.8, comma 3 con il DL 192/2014);
- l'obbligo di acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte delle stazioni appaltanti, nonché l'obbligo di esercitare il potere sostitutivo già previsto dal Regolamento attuativo del Codice in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva;
- l'estensione della durata della validità del DURC a 120 giorni decorrenti dal rilascio dello stesso da parte dell'Ente competente, prevedendo altresì l'utilizzabilità del